

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VIGNOLA, ZUCCALA' e BARDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MARZO 1971

Proroga dei termini per la dichiarazione giudiziale di paternità

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto con la sentenza n. 7 del 1963 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 123, primo e secondo comma, delle disposizioni transitorie del codice civile il quale prevedeva che per i nati prima del 1° luglio 1939 l'azione di accertamento della paternità fosse regolata dalle norme del precedente codice e, quindi, precludevano tale azione nei casi previsti dall'articolo 269 nn. 1), 2) e 4) del codice civile.

All'uopo la Corte pur ritenendo valido il principio in base al quale è consentito al legislatore ordinario di emanare norme differenziate riguardo a situazioni obiettivamente diverse, ha ritenuto che la disparità di trattamento deve essere fondata su presupposti logici obiettivi che razionalmente ne giustificano l'adozione.

Ora mentre nelle disposizioni transitorie del nuovo codice civile era stata in genere sancita la retroattività delle provvidenze dettate a favore della prole illegittima, nel caso delle indagini sulla paternità la retroattività era stata limitata ad alcune soltanto

delle ipotesi ammesse dal nuovo codice, con una deviazione che non trovava congrua giustificazione obiettiva rispetto alla logica del sistema e che, pertanto, si appalesava in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione.

La Corte ha ritenuto altresì che la norma stessa fosse in disarmonia con l'articolo 30, terzo comma della Costituzione, che, nel demandare al legislatore di assicurare ogni tutela giuridica e sociale alla filiazione illegittima, aveva voluto esprimere l'esigenza di un orientamento legislativo inteso ad eliminare posizioni giuridicamente e socialmente deteriori, compatibilmente con i diritti della famiglia legittima. Identiche conclusioni dovevano trarsi nei confronti del secondo comma dell'articolo 123 e del secondo comma del successivo articolo 136 comportanti analoghe discriminazioni.

A seguito di tale pronuncia si è, peraltro verificato un caso limite poichè la situazione di grave ingiustizia che la Corte aveva inteso rimuovere era divenuta, nella quasi totalità dei casi, irreparabile.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Invero, in conformità alla più autorevole dottrina e giurisprudenza, deve ritenersi che la pronuncia della Corte reagisca nei confronti dei rapporti instauratisi in passato purchè gli stessi siano tuttora in corso di svolgimento e non già esauriti.

E poichè a norma dell'articolo 271 del codice civile le azioni di accertamento della paternità sono soggette a un termine di decadenza di due anni variamente decorrente nelle diverse ipotesi previste dall'articolo 269 del codice civile, all'atto della pubblicazione della sentenza n. 7 del 1963 quasi tutti gli interessati, nati prima del 1° luglio 1939, che avrebbero potuto agire in giudi-

zio almeno dall'entrata in vigore della presente Costituzione erano già decaduti dall'azione.

Nell'impossibilità di risolvere la delicata situazione alla luce dei principi vigenti, la dottrina e la giurisprudenza hanno concordemente invocato un provvedimento legislativo che restituisca nei termini coloro che, senza alcuna colpa, sono state vittime di una preclusione in seguito riconosciuta illegittima.

Si confida che il Senato vorrà dare la sua approvazione ad un provvedimento come l'attuale che appare ispirato ad obiettive esigenze di giustizia.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità può essere proposta dai figli nati prima del 1° luglio 1939 anche nei casi previsti ai nn. 1), 2) e 4) dell'articolo 269 del codice civile, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nei casi preveduti dall'articolo 252 del codice civile l'azione può essere proposta anche successivamente a tale termine, purchè entro i due anni dallo scioglimento del matrimonio.

Nei casi preveduti dal n. 2) dell'articolo 269 del codice civile l'azione può essere proposta anche dopo la scadenza del termine indicato nel primo comma, purchè entro i due anni dal giorno in cui è passata in giudicato la sentenza o è stato scoperto il documento contenente la dichiarazione di paternità.